2026/2530

17.11.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/2530 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2026

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([1]), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono elencate le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La voce 63 di tale allegato contiene restrizioni relative al piombo (n. CAS 7439-92-1, n. CE 231-100-4) e ai composti del piombo («piombo»), compresa una restrizione relativa al piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide introdotta dal regolamento (UE) 2021/57 della Commissione ([2]).

(2) Il piombo è classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) come molto tossico per gli organismi acquatici e tossico per la riproduzione, a causa dei suoi effetti nocivi sulla fertilità e sullo sviluppo del sistema nervoso del feto e del bambino, che possono determinare danni permanenti e perdita del quoziente di intelligenza (QI). Non è stata individuata alcuna soglia sicura di concentrazione di piombo al di sotto della quale il piombo non abbia effetti nocivi sulla salute umana. Il piombo è inoltre associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, renali e del sistema nervoso centrale negli adulti. L'esposizione al piombo può inoltre avere una serie di effetti tossicologici acuti e cronici, compresa la morte, negli animali, in particolare negli uccelli ([4]).

(3) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti contraenti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ([5]) (CMS). Il gruppo di lavoro sulla prevenzione degli avvelenamenti (PPWG) ha elaborato orientamenti per prevenire il rischio di avvelenamento degli uccelli migratori («orientamenti»), che sono stati adottati nel 2014 dalla risoluzione CMS 11.15. Gli orientamenti raccomandano sia l'eliminazione graduale dell'uso del piombo nelle munizioni in tutti gli habitat sia l'eliminazione graduale dell'uso del piombo nei pesi da pesca nelle zone in cui è stato dimostrato che gli uccelli migratori sono particolarmente a rischio di avvelenamento da piombo.

([1]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj).

([3]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

([4]) Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), *Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on Lead in shot*, pag. 3, https://echa.europa.eu/documents/10162/28acf817-61a6-3ca6-4e85-a71ef0e07740.

([5]) https://www.cms.int/en/convention-text.

(4) Il 16 luglio 2019 la Commissione ha chiesto ([6]) all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, di predisporre un fascicolo («fascicolo allegato XV») al fine di rispondere alle preoccupazioni relative alla salute umana e all'ambiente poste dal piombo i) nelle munizioni, comprese le munizioni utilizzate in terreni diversi dalle zone umide e le pallottole utilizzate sia in zone umide sia in terreni diversi dalle zone umide; e ii) nelle attrezzature da pesca. Il mandato non si estendeva all'uso di munizioni per il tiro al chiuso, né agli usi da parte della polizia, dell'esercito e di altre forze di sicurezza.

(5) Il 24 marzo 2021 l'Agenzia ha pubblicato il fascicolo allegato XV ([7]) in cui ha concluso che il piombo contenuto nelle munizioni e nelle attrezzature da pesca rappresenta un rischio per l'ambiente e la salute umana, in particolare per le popolazioni vulnerabili quali i bambini, che non è adeguatamente controllato e che deve essere affrontato a livello di Unione. Per quanto riguarda il rischio per l'ambiente, l'ingestione da parte di uccelli e altri animali di munizioni a base di piombo non recuperate («munizioni al piombo»), piombi da pesca a base di piombo («piombi da pesca in piombo») ed esche artificiali a base di piombo («esche artificiali in piombo») provenienti dalle attività di caccia, di tiro sportivo e di pesca provoca avvelenamento e frequenti decessi di animali. Inoltre l'accumulo di piombo nei poligoni di tiro sportivo può comportare la lisciviazione di acque superficiali inquinate da piombo nei corsi d'acqua locali e può compromettere le acque sotterranee, determinando il potenziale avvelenamento di persone, bestiame e specie selvatiche. L'Agenzia ha altresì concluso che esistono rischi per la salute umana associati al consumo di carne di animali uccisi con munizioni al piombo, in particolare per i bambini di età pari o inferiore a sette anni, o alla fabbricazione domestica di munizioni, piombi da pesca o esche artificiali in piombo.

(6) L'Agenzia ha stimato che, se i rilasci di piombo derivanti dal tiro e dalla pesca nell'Unione continuaranno al ritmo attuale, nei prossimi 20 anni saranno rilasciate nell'ambiente circa 876 000 tonnellate di piombo. Ciò esporrà almeno: i) 135 milioni di uccelli a rischio di avvelenamento da ingestione di munizioni a base di piombo («munizioni al piombo»); ii) 14 milioni di uccelli a rischio di avvelenamento da ingestione di piombo attraverso il consumo di cibo; e iii) 7 milioni di uccelli a rischio di avvelenamento da ingestione di piombi da pesca ed esche artificiali. L'Agenzia ha inoltre stimato che ogni anno circa 13,8 milioni di persone provenienti da famiglie di cacciatori, tra cui 1,1 milioni di bambini di età pari o inferiore a sette anni, sono vulnerabili all'esposizione al piombo derivante dalle carni di selvaggina.

(7) In tale contesto, l'Agenzia ha proposto una restrizione relativa al piombo contenuto nelle munizioni e in talune attrezzature da pesca che comprendeva, tra l'altro, una restrizione all'immissione sul mercato e all'uso del piombo in concentrazioni pari o superiori all'1 % in munizioni, nonché una restrizione all'uso del piombo in concentrazioni pari a o superiori all'1 % nei proiettili diversi dalle munizioni (quali le pallottole e i pallini per fucili o pistole ad aria compressa). L'Agenzia ha inoltre proposto di imporre obblighi di informazione ai rivenditori al dettaglio di tali prodotti e obblighi di etichettatura ai fornitori di munizioni. La restrizione proposta mira a ridurre le emissioni di piombo di circa 630 000 tonnellate nei 20 anni successivi alla sua introduzione. Si tratterebbe di una riduzione del 72 % rispetto a una situazione senza la restrizione proposta. La restrizione impedirebbe inoltre la perdita di QI in circa 7 000 bambini nell'Unione ogni anno, con un risparmio in termini di assistenza sociale pari a circa 70 milioni di EUR all'anno.

(8) Nel fascicolo allegato XV, l'Agenzia ha concluso che le munizioni alternative per la caccia (quali le munizioni all'acciaio e al bismuto e le pallottole in rame e ottone): i) sono ampiamente utilizzate; ii) sono tecnicamente fattibili; iii) sono comparabili in termini di prezzo rispetto alle munizioni al piombo; e iv) presentano profili di rischio e di pericolo per la salute umana e l'ambiente migliori rispetto alle munizioni al piombo. Per quanto riguarda il tiro sportivo con munizioni, l'Agenzia ha ritenuto che sarebbe possibile sostituire il piombo con l'acciaio mantenendo nel contempo prestazioni comparabili, ma che tale variazione richiederebbe l'approvazione delle competenti federazioni internazionali di tiro sportivo. Di contro, le alternative alle pallottole a base di piombo («pallottole di piombo») e ai pallini a base di piombo per fucili o pistole ad aria compressa («pallini di piombo») nel tiro sportivo non hanno dimostrato di avere prestazioni equivalenti a quelle delle pallottole e dei pallini di piombo. L'Agenzia ha rilevato che il piombo è attualmente difficile da sostituire in talune applicazioni, quali le munizioni a percussione centrale di piccolo calibro, le munizioni a percussione anulare, le munizioni per fucili e pistole ad aria compressa, le munizioni per fucili ad avancarica, le pallottole incamiciate e le pallottole da competizione a punta aperta.

([6]) https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf.

([7]) Agenzia europea per le sostanze chimiche, *Annex XV Restriction Report – Lead in outdoor shooting and fishing*, 24 marzo 2021, https://echa.europa.eu/documents/10162/da9bf395-e6c3-b48e-396f-afc8dcef0b21.

(9) L'Agenzia ha raccomandato di rinviare l'entrata in applicazione delle restrizioni relative ad altri articoli che rientrano nell'ambito di applicazione del fascicolo allegato XV e degli obblighi di informazione e di etichettatura. Ciò consentirebbe agli operatori di adeguarsi alle nuove norme e di mettere in atto le misure necessarie in materia di gestione dei rischi. L'Agenzia ha proposto un periodo transitorio di cinque anni per il divieto di immissione sul mercato e di uso di munizioni per la caccia. Ha proposto un periodo di applicazione differito del divieto di uso per la caccia di proiettili di grosso calibro e di piccolo calibro diversi dalle munizioni, rispettivamente pari a 18 mesi e cinque anni.

(10) L'Agenzia ha proposto una deroga al divieto dell'uso di pallottole di piombo per il tiro sportivo, a condizione che siano attuate misure specifiche di gestione dei rischi nei poligoni di tiro sportivo e che non si svolga alcuna attività agricola presso tali siti. L'Agenzia non ha inoltre sostenuto deroghe facoltative al divieto di immissione sul mercato e all'uso di munizioni al piombo nel tiro sportivo. L'Agenzia ha sostenuto il divieto dell'uso di munizioni al piombo per il tiro sportivo, ma ha incluso altresì deroghe facoltative e ne ha valutato i costi e i benefici nel caso in cui la Commissione non ritenesse adeguato tale divieto e richiedesse una valutazione dell'impatto dell'autorizzazione a continuare a usare munizioni al piombo per il tiro sportivo in condizioni tali da ridurre al minimo i rischi individuati per la salute umana e per l'ambiente. Le condizioni per la deroga facoltativa hanno compreso: i) la concessione di licenze ai tiratori sportivi da parte degli Stati membri; ii) l'autorizzazione dei poligoni di tiro sportivo da parte degli Stati membri; iii) il recupero frequente di oltre il 90 % delle munizioni al piombo sparate presso il poligono di tiro; iv) la presenza di misure rigorose per la protezione delle acque dalla contaminazione da piombo e la bonifica da tale contaminazione; v) il divieto di qualsiasi attività agricola presso il poligono di tiro; vi) la tenuta di registrazioni del rispetto delle condizioni da iii) a v); vii) l'apposizione di etichette con avvertenze sull'imballaggio delle cartucce e sulle singole cartucce; e viii) l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il numero di utilizzatori muniti di licenza, i poligoni di tiro autorizzati e la quantità di munizioni al piombo usate sul loro territorio.

(11) L'Agenzia ha indicato che la restrizione non dovrebbe applicarsi al tiro al chiuso, agli usi da parte della polizia e dell'esercito e agli usi per fini di sicurezza, come indicato nella richiesta della Commissione all'Agenzia del 16 luglio 2019, nonché agli usi relativi a prove, sviluppo, ricerca e indagini.

(12) A seguito della consultazione pubblica sul fascicolo allegato XV, l'Agenzia ha riveduto ([8]) la propria proposta iniziale al fine di tenere conto delle osservazioni ricevute durante la consultazione. In particolare, ha proposto un aumento del limite di concentrazione ammissibile per il piombo nei proiettili diversi dalle munizioni contenenti rame o leghe di rame da meno dell'1 % a meno del 3 % in peso. Ciò è stato proposto al fine di consentire di continuare a usare munizioni alternative in ottone (una lega di rame), che attualmente contengono fino al 3 % di piombo. Il fascicolo allegato XV riveduto comprendeva altresì deroghe supplementari per la caccia alla foca con pallottole e per la caccia con pallottole incamiciate, a determinate condizioni.

(13) Solo un numero limitato di Stati membri dispone attualmente di disposizioni nazionali che vietano l'uso del piombo nelle attività di caccia e tiro all'aperto al fine di ridurre le emissioni di piombo e l'esposizione ad esso. Il fascicolo allegato XV ha dimostrato la necessità di un'azione a livello di Unione per affrontare il rischio associato al piombo contenuto nelle munizioni, al fine di garantire un livello armonizzato di protezione in tutta l'Unione.

(14) Il 2 giugno 2022 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato un parere a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione al fascicolo allegato XV. Nel suo parere, il RAC ha condiviso la conclusione dell'Agenzia, secondo cui l'uso di munizioni al piombo nelle attività di caccia e di tiro all'aperto comporta un'ampia gamma di rischi sia per la salute umana sia per l'ambiente. Il RAC ha concluso che la restrizione proposta dall'Agenzia sarebbe la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati.

(15) Il RAC ha sostenuto fermamente un periodo transitorio più breve rispetto ai cinque anni proposti dall'Agenzia per la restrizione all'uso di munizioni nella caccia, dato che l'uso di munizioni al piombo nelle zone umide è già regolamentato nell'Unione nel suo complesso e in considerazione del fatto che quanto più breve è il periodo transitorio, tanto minore è il piombo rilasciato nell'ambiente.

([8]) Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), *Background Document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on lead in outdoor shooting and fishing*, pag. 20, https://echa.europa.eu/documents/10162/14c4fceb-31b4-aea2-a9b5-75cdccf8013f.

(16) Il RAC non ha sostenuto le deroghe facoltative per l'immissione sul mercato di munizioni al piombo e per l'uso di munizioni al piombo per il tiro sportivo. Ha ritenuto che l'applicazione della restrizione proposta, nonché della restrizione relativa al piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide introdotta dal regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, diventerebbe più complessa qualora fossero introdotte tali deroghe facoltative. Tuttavia, in caso di concessione di tali deroghe, il RAC ha indicato che sosterrebbe il suggerimento del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia secondo cui il loro ambito di applicazione dovrebbe essere limitato a munizioni di dimensioni comprese tra 1,9 mm e 2,6 mm.

(17) Il RAC ha sostenuto le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione proposte dall'Agenzia per le munizioni al piombo. Per evitare confusione, il RAC ha tuttavia raccomandato di aumentare il limite di concentrazione di piombo che determinerebbe l'applicazione dei requisiti dallo 0,3 % all'1 % in peso, in modo da allinearlo al limite di concentrazione che determina il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo.

(18) Il 1º dicembre 2022 il RAC ha adottato un parere complementare su richiesta del direttore esecutivo dell'Agenzia e conformemente all'articolo 77, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ([9]). Tale parere ha riesaminato la valutazione del RAC di una serie di dati specifici forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito alla presenza di piombo nelle carni di selvaggina e al consumo umano di tali carni. Il RAC ha ribadito la propria conclusione secondo cui esiste un rischio da moderato a elevato derivante dall'esposizione al piombo in relazione alle carni di selvaggina per i bambini nelle famiglie di cacciatori, ma è probabile che i rischi per gli adulti siano bassi.

(19) Il 2 dicembre 2022 il SEAC ha adottato un parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso ha concluso che la restrizione proposta sarebbe la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, come concluso dal RAC, purché le condizioni siano modificate come proposto dal SEAC. Tale conclusione tiene conto della proporzionalità dei benefici socioeconomici della misura rispetto ai relativi costi socioeconomici.

(20) Il SEAC ha sostenuto il parere del RAC secondo cui, per la restrizione all'uso di munizioni al piombo nella caccia, un periodo transitorio notevolmente più breve rispetto ai cinque anni proposti dall'Agenzia sarebbe giustificato dato che non vi sono prove sufficienti del fatto che l'aumento dei volumi di produzione di munizioni alternative per sostituire le munizioni al piombo nella caccia richiederebbe cinque anni. Le informazioni disponibili corroborano l'argomentazione secondo cui i volumi di munizioni al piombo usate per la caccia potrebbero essere sostituiti in tempi più brevi. Non disponendo di prove sostanziali e attendibili per giungere a una conclusione sulla durata specifica del periodo di transizione, il SEAC ha ritenuto che il periodo minimo necessario per garantire una transizione agevole verso alternative sarebbe stato pari a 18 mesi.

(21) Al fine di agevolare l'applicazione del divieto dell'uso di munizioni al piombo nella caccia, il SEAC ha raccomandato il divieto di portare con sé tali munizioni durante la caccia o nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia.

(22) Al fine di massimizzare l'efficacia della restrizione proposta, il SEAC ha suggerito di limitare le deroghe facoltative per le munizioni al piombo per il tiro sportivo ai calibri compresi tra 1,9 mm e 2,6 mm, dato che si tratta dei calibri usati per tale attività.

(23) Per quanto concerne il divieto di utilizzare munizioni al piombo nelle armi da fuoco ad avancarica o in altre armi da fuoco storiche, il SEAC ha osservato che non sono ancora disponibili alternative non contenenti piombo per l'uso nelle armi da fuoco storiche. Ha tuttavia ritenuto che non sarebbe stato possibile concludere se una deroga per tale uso fosse giustificata sulla base di valori culturali, come suggerito durante la consultazione pubblica, in considerazione dell'assenza di informazioni sugli impatti socioeconomici di una tale deroga.

([9]) Comitato per la valutazione dei rischi (RAC), *Request by the Executive Director of ECHA under Article 77(3)(c) of REACH to prepare a supplementary opinion on the restriction dossier on lead in outdoor shooting and fishing*, 1º dicembre 2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/e0a5c108-a7ed-dbd3-67ce-d00a6470d8ce.

(24) Il SEAC non disponeva di informazioni sufficienti per stabilire se il costo della fornitura di informazioni nei punti vendita come proposto dall'Agenzia e sostenuto dal RAC fosse pienamente giustificato o se altre misure educative potessero influenzare in modo più efficace il comportamento di acquisto. Il SEAC ha convenuto con il RAC che lo stesso limite di concentrazione dell'1 % in peso proposto per limitare l'immissione sul mercato e l'uso di munizioni al piombo dovrebbe applicarsi anche alle prescrizioni in materia di etichettatura e informazione al fine di evitare confusione e facilitare l'applicazione delle norme. Il SEAC ha ritenuto che l'applicazione delle norme nel settore sarebbe più efficace se le singole cartucce con munizioni al piombo fossero identificate mediante marcature o codici cromatici. Tuttavia lo stesso non disponeva di informazioni sufficienti per trarre conclusioni circa la fattibilità tecnica, i costi connessi e la praticità di tali marcature o codici cromatici.

(25) Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum») è stato consultato conformemente all'articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(26) Il 27 febbraio 2023 l'Agenzia ha inoltrato il parere del RAC e del SEAC ([10]) alla Commissione.

(27) Tenendo conto del fascicolo allegato XV, del parere del RAC e del SEAC, delle ripercussioni socioeconomiche e della disponibilità di alternative, la Commissione ritiene che l'uso di munizioni al piombo e di attrezzature da pesca in piombo comporti un rischio inaccettabile per l'ambiente e la salute umana. Tale rischio va affrontato a livello di Unione. È pertanto opportuno introdurre una restrizione all'immissione sul mercato e all'uso di tali munizioni e attrezzature da pesca. Tuttavia, al fine di ridurre la complessità e aumentare la chiarezza giuridica, la Commissione ritiene che la restrizione relativa alle munizioni al piombo e alle attrezzature da pesca in piombo proposta nel fascicolo allegato XV, affrontata nel parere del RAC e in quello del SEAC e valutata nel parere fornito dal forum, dovrebbe essere adottata dalla Commissione mediante due regolamenti distinti.

(28) La restrizione relativa al piombo contenuto nelle munizioni dovrebbe applicarsi alle munizioni con una concentrazione di piombo pari o superiore all'1 % in peso. Si tratta del limite di concentrazione stabilito nella restrizione di cui all'allegato XVII, voce 63, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, al fine di prevenire un pericolo significativo in termini di tossicità per gli uccelli migratori e altra fauna selvatica e per i loro habitat. Si ritiene inoltre che il limite di concentrazione dell'1 % sia sufficiente per affrontare il rischio individuato e possa essere facilmente raggiunto dai produttori di alternative, dato che alcune di tali alternative potrebbero contenere piombo come impurità.

(29) La Commissione ha preso atto del parere del RAC e di quello del SEAC secondo cui il periodo transitorio per la restrizione all'uso di munizioni al piombo nella caccia dovrebbe essere più breve rispetto ai cinque anni proposti dall'Agenzia, ma non inferiore a 18 mesi. Tenendo conto dell'attuale situazione geopolitica, che è cambiata in modo significativo rispetto a quella prevalente quando il RAC e il SEAC hanno adottato i loro pareri, la Commissione non può essere certa che volumi di produzione sufficienti di munizioni alternative per sostituire le munizioni al piombo nella caccia saranno disponibili anche entro il periodo transitorio di cinque anni proposto dall'Agenzia. Ritiene pertanto opportuno un periodo transitorio di sette anni per l'applicazione della restrizione all'immissione sul mercato e all'uso di munizioni al piombo per la caccia. La Commissione ritiene inoltre che la definizione di munizioni dovrebbe includere i pallini che possono essere sparati da un fucile da caccia, ma non i pallettoni, che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della restrizione.

(30) La Commissione concorda con il SEAC in merito al fatto che il divieto di portare con sé munizioni al piombo durante la caccia o nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia è necessario al fine di facilitare l'applicazione della restrizione relativa alle munizioni contenenti una concentrazione di piombo pari o superiore all'1 % in peso.

(31) La Commissione prende atto delle conclusioni del SEAC secondo cui una restrizione relativa alle pallottole di piombo per la caccia e il tiro sportivo è proporzionata e sono disponibili alternative al piombo per la caccia, in particolare per le pallottole a percussione centrale di calibro pari o superiore a 5,6 mm. Tuttavia la Commissione osserva che le pallottole, comprese quelle di piombo, costituiscono le munizioni principali utilizzate per fini di difesa e che l'analisi del SEAC in merito al possibile impatto della restrizione relativa alle pallottole di piombo sulle capacità di difesa dell'Unione è stata effettuata in un contesto geopolitico radicalmente diverso. Da quando il parere del SEAC è stato finalizzato nel dicembre 2022, gli sviluppi internazionali hanno evidenziato la necessità per l'Unione di rafforzare la

([10]) Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), *Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on lead and its compounds*, 2 dicembre 2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/2c82ef18-ce5d-4b4f-8ff0-002932154acc.

propria prontezza alla difesa e la propria capacità di difesa in risposta alle minacce crescenti. Nel 2025 la Commissione ha presentato una strategia per conseguire la prontezza alla difesa entro il 2030, attraverso un Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea ([11]) e il piano «ReArm Europe», con l'obiettivo di aumentare rapidamente e in modo significativo gli investimenti nella difesa e le capacità di difesa dell'Unione. Tale strategia comprendeva, tra l'altro, azioni a sostegno della costituzione di scorte strategiche di pallottole, comprese pallottole di piombo, nonché volte a garantire una capacità industriale sufficiente per il rifornimento tempestivo di munizioni in caso di necessità. In tale contesto, e a seguito delle discussioni con gli Stati membri durante il processo decisionale, la Commissione ritiene opportuno e necessario escludere le pallottole dall'ambito di applicazione della restrizione al fine di evitare qualsiasi potenziale impatto, per quanto modesto, sulla produzione di pallottole di piombo. Limitare l'ambito di applicazione della restrizione alle munizioni al piombo garantirà comunque un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nei confronti dell'esposizione al piombo. Sulla base delle stime dell'Agenzia, la riduzione prevista delle emissioni di piombo derivante dal divieto dell'uso di pallottole di piombo per la caccia e il tiro sportivo all'aperto è pari a 8 232 tonnellate nell'arco di 20 anni. Si tratta di una quantità decisamente inferiore rispetto alla prevista riduzione delle emissioni di piombo derivante dal divieto di immissione sul mercato e uso di munizioni al piombo, pari a 558 000 tonnellate nell'arco di 20 anni. L'esclusione delle pallottole dall'ambito di applicazione avrà pertanto solo un effetto minimo sull'efficacia complessiva della restrizione.

(32) La Commissione non ritiene giustificato che i pallini per fucili o pistole ad aria compressa usati per la caccia o il tiro sportivo siano soggetti a tale restrizione. Le alternative ai pallini di piombo per fucili o pistole ad aria compressa sono disponibili soltanto in quantità esigue, mancano di precisione e costano fino a quattro volte di più di tali pallini. Inoltre tanto l'Agenzia quanto il RAC hanno convenuto che una restrizione relativa ai pallini di piombo usati nei fucili o nelle pistole ad aria compressa ridurrebbe solo marginalmente le emissioni di piombo. Inoltre non ridurrebbe i rischi per le persone in quanto i pallini di piombo per fucili o pistole ad aria compressa sono usati principalmente per uccidere organismi nocivi che non vengono consumati, di conseguenza non vi è alcun rischio a livello di Unione per gli esseri umani derivante dall'ingestione di frammenti di piombo derivanti da tali pallini.

(33) La Commissione concorda in merito al fatto che vietare totalmente l'immissione sul mercato e l'uso di munizioni al piombo per il tiro sportivo, come proposto dall'Agenzia e sostenuto dal RAC e dal SEAC, faciliterebbe l'applicazione delle norme. La Commissione rileva tuttavia che tale divieto potrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di ospitare i Giochi olimpici e altre competizioni internazionali, eventi nel contesto dei quali l'uso del piombo è obbligatorio. Impedirebbe inoltre agli atleti di allenarsi con munizioni al piombo negli Stati membri. La Commissione ritiene che il passaggio a munizioni alternative (come i pallini d'acciaio) nel tiro sportivo potrebbe essere fattibile a lungo termine. Tuttavia, analogamente al caso delle munizioni al piombo per la caccia, non è chiaro se entro il periodo transitorio di cinque anni proposto dall'Agenzia saranno disponibili volumi di produzione sufficienti di munizioni alternative per sostituire le munizioni al piombo per il tiro sportivo. La Commissione ritiene pertanto che l'applicazione della restrizione all'immissione sul mercato e all'uso di munizioni al piombo per il tiro sportivo debba essere rinviata di sette anni.

(34) Poiché i tempi di sostituzione del piombo nel tiro sportivo sono molto incerti, per tale uso è giustificata una deroga senza limiti di tempo. Come raccomandato dal SEAC, la deroga dovrebbe essere limitata alle munizioni di dimensioni comprese tra 1,9 mm e 2,6 mm, che costituiscono gli unici calibri usati nelle competizioni. La deroga dovrebbe inoltre dipendere dalla presenza, presso il poligono di tiro in cui si svolge il tiro sportivo, di misure adeguate di gestione dei rischi, tanto per garantire il contenimento del piombo quanto per limitarne il rilascio. La Commissione ritiene opportuno un periodo transitorio di sette anni per consentire ai poligoni di tiro di attuare le necessarie misure di gestione dei rischi, in quanto necessitano di tempo sufficiente per mettere in pratica tali misure sui loro terreni, compreso il tempo necessario per ottenere le autorizzazioni necessarie e svolgere le procedure di gara, ove necessario. La Commissione non ritiene opportuno includere tra le misure obbligatorie di gestione dei rischi l'obbligo di recuperare più del 90 % delle munizioni al piombo sparate, dato che le dimensioni ridotte delle munizioni e l'ampia zona in cui le munizioni sono sparate rendono estremamente difficile raggiungere un tasso di recupero così elevato. Inoltre la Commissione non ritiene opportuna la concessione obbligatoria, da parte degli Stati membri, di licenze agli utilizzatori di poligoni di tiro sportivo in quanto considera tale misura troppo burocratica e laboriosa. La Commissione ritiene tuttavia opportuno includere, come raccomandato dall'Agenzia, l'obbligo di contenere, monitorare e, se necessario, trattare le acque di drenaggio (compreso il ruscellamento delle acque superficiali) provenienti dalle zone di impatto delle munizioni così come il divieto di qualsiasi uso agricolo entro i confini di un poligono di tiro. La Commissione ritiene inoltre opportuno includere ulteriori misure di gestione dei

([11]) Commissione europea, Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025JC0120&qid=1763045940754.

rischi volte a garantire un livello di protezione comparabile a quello delle misure proposte dall'Agenzia, ossia l'attuazione di: i) almeno due misure specifiche di contenimento del piombo (pareti, terrapieni o argini, reti o cortine para-pallini e rivestimento del terreno); ii) monitoraggio del pH e, se necessario, trattamento delle zone soggette all'impatto delle munizioni; e iii) limitazione dell'uso di munizioni al piombo ai membri delle federazioni di tiro sportivo. I poligoni di tiro sportivo all'aperto dovrebbero inoltre recuperare le munizioni al piombo sparate almeno una volta ogni tre anni. Dovrebbero inoltre tenere presso i loro locali registrazioni delle munizioni al piombo sparate e recuperate e delle persone che le sparano, al fine di facilitare l'applicazione delle norme e consentire il monitoraggio dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi volte a ridurre al minimo le emissioni di piombo. A tal fine i poligoni di tiro sportivo all'aperto dovrebbero mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri su loro richiesta. La Commissione ritiene inoltre che sia necessario un riesame delle deroghe per il tiro sportivo dopo 10 anni al fine di valutare i progressi compiuti verso il passaggio, a livello di Unione, ad alternative nel tiro sportivo.

(35) La Commissione ritiene opportuno consentire deroghe alla restrizione relativa alle munizioni al piombo sparate con armi da fuoco storiche quali le armi da fuoco ad avancarica e le loro riproduzioni moderne, dato che non esistono munizioni alternative adeguate che non rischino di danneggiarle irrimediabilmente. Il RAC ha inoltre riconosciuto che il loro uso è limitato in termini di volume e che l'impatto della deroga relativa alla riduzione complessiva del rischio sarebbe pertanto esiguo.

(36) La Commissione concorda con il RAC e l'Agenzia sul fatto che l'obbligo per i rivenditori al dettaglio di esporre le informazioni nei punti vendita fisici e online, nonché sugli imballaggi, sia giustificato al fine di avvertire gli utilizzatori dei rischi derivanti dall'uso di munizioni al piombo. Tuttavia la dicitura da apporre sull'imballaggio dovrebbe essere più breve di quella raccomandata dall'Agenzia, al fine di consentirne l'apposizione su imballaggi di piccole dimensioni e di ridurre la necessità di apporla su etichette pieghevoli, un foglietto o un cartellino pendente.

(37) Al fine di facilitare l'attuazione agevole e tempestiva della restrizione e consentire ai membri delle federazioni di tiro sportivo di individuare facilmente i poligoni di tiro sportivo presso i quali possono allenarsi con munizioni al piombo, gli Stati membri dovrebbero mettere rapidamente a disposizione un elenco dei poligoni di tiro sportivo all'aperto situati sul loro territorio che hanno attuato misure adeguate di gestione dei rischi al fine di garantire il contenimento del piombo e limitare il rilascio di piombo nell'ambiente.

(38) Tale restrizione non dovrebbe applicarsi agli usi delle munizioni al piombo che non sono stati inclusi nel mandato della Commissione all'Agenzia del 16 luglio 2019 e nel fascicolo allegato XV dell'Agenzia, ossia gli usi seguenti: i) tiro al chiuso; ii) usi da parte della polizia e delle forze dell'ordine e altre applicazioni in materia di sicurezza; iii) applicazioni militari e di difesa; iv) protezione di infrastrutture critiche, della navigazione commerciale o di convogli di alto valore; v) protezione di edifici pubblici e dello spazio pubblico; vi) autodifesa; vii) collaudo e prova a livello tecnico di armi e munizioni; viii) ricerca o indagine storica e tecnica; e ix) collaudo e sviluppo di materiali e prodotti per la protezione balistica e l'analisi forense. Per lo stesso motivo, la restrizione non dovrebbe applicarsi all'uso del piombo negli inneschi e nelle borre.

(39) In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni nazionali per la protezione dell'ambiente o della salute umana che vietano o limitano l'uso del piombo nelle munizioni più rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento. Obbligando tali Stati membri a ridurre il loro attuale livello di protezione dall'esposizione al piombo per conformarsi al presente regolamento, si potrebbe assistere a un maggiore utilizzo del piombo in detti Stati membri. Un tale risultato non sarebbe compatibile con l'elevato livello di protezione richiesto dall'articolo 114, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a mantenere disposizioni più rigorose che limitino solo l'uso del piombo nelle munizioni.

(40) Alla luce delle disposizioni più ampie in materia di piombo contenuto nelle munizioni introdotte dal presente regolamento e al fine di concedere a fabbricanti e utilizzatori un tempo sufficiente per la transizione verso forme alternative di munizioni, l'allegato XVII, voce 63, paragrafi da 11 a 14, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe applicarsi fino al 7 dicembre 2033.

(41) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(42) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) alla voce 63, colonna 2, è aggiunto il seguente paragrafo 14 *bis*:

	«14 *bis*. I paragrafi da 11 a 14 si applicano fino al 7 dicembre 2033.»

2) alla voce 63, colonna 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

	«28. Sono vietati gli usi seguenti di munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in peso: a) portare con sé o sparare munizioni durante la caccia o nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia, a decorrere dal 7 dicembre 2033; b) sparare munizioni durante lo svolgimento di attività di tiro sportivo all'aperto, a decorrere dal 7 dicembre 2033. Al fine di stabilire se una persona trovata in possesso di munizioni le stia portando con sé nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso, compreso il fatto che la persona trovata con le munizioni non deve necessariamente coincidere con la persona che pratica la caccia. 29. Da non immettere sul mercato in munizioni con una concentrazione di piombo (espressa in metallo) pari o superiore all'1 % in peso, a decorrere dal 7 dicembre 2033. 30. A titolo di deroga, il paragrafo 28, lettera b), non si applica alle munizioni di calibro compreso tra 1,9 mm e 2,6 mm sparate presso un poligono di tiro sportivo all'aperto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il poligono di tiro sportivo all'aperto ha messo in atto le misure di gestione dei rischi di cui all'appendice 17 entro il 7 dicembre 2033; b) le persone che sparano tali munizioni sono membri attivi di una federazione di tiro sportivo; c) il poligono di tiro sportivo all'aperto registra: i) il peso stimato di tali munizioni sparate dai membri attivi di una federazione di tiro sportivo presso tale poligono; ii) le persone che sparano munizioni presso tale poligono; iii) il peso di tali munizioni recuperate; d) il poligono di tiro sportivo all'aperto mette le registrazioni di cui alla lettera c) a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta. 31. A titolo di deroga, il paragrafo 29 non si applica alle munizioni di calibro compreso tra 1,9 mm e 2,6 mm immesse sul mercato per l'uso da parte di membri attivi di una federazione di tiro sportivo presso un poligono di tiro sportivo all'aperto che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 30. 32. A decorrere dal 7 giugno 2027, i rivenditori al dettaglio di munizioni contenenti piombo in concentrazioni pari o superiori all'1 % in peso devono esporre in modo chiaro e visibile le informazioni seguenti, presso il punto vendita e in prossimità delle munizioni o, nel caso di vendite a distanza, nell'offerta di vendita a distanza: «***ATTENZIONE****: questo prodotto contiene piombo, che è altamente tossico per l'ambiente e può nuocere alla fertilità o al feto. L'uso e la vendita di munizioni al piombo per la caccia e il tiro sportivo sono limitati nell'UE a decorrere dal 7 dicembre 2033.* *Ulteriori informazioni, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative senza piombo, sono disponibili all'indirizzo [www.echa.europa.eu]".*

	Le informazioni di cui al primo comma sono redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il punto vendita o, nel caso di vendite a distanza, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è offerta la vendita a distanza, salvo che lo Stato membro interessato non disponga diversamente in merito a tali lingue.
	33. Fatte salve le altre normative dell'Unione in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, i fornitori di munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) pari o superiore all'1 % in peso devono garantire che, a decorrere dal 7 giugno 2028, sull'imballaggio delle munizioni sia apposta, prima dell'immissione delle munizioni sul mercato, un'etichetta che reca in modo chiaro, visibile e indelebile la dicitura seguente: "***ATTENZIONE**: questo prodotto contiene piombo, che è altamente tossico per l'ambiente e può nuocere alla fertilità o al feto.*" La dicitura deve essere redatta nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui le munizioni sono immesse sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro in questione in merito a tali lingue. Se non può essere apposta sull'imballaggio a causa delle sue dimensioni, la dicitura deve figurare in un'etichetta pieghevole o in un foglietto o su un cartellino pendente.
	34. A titolo di deroga, i paragrafi 28, 29, 32 e 33 non si applicano all'uso e all'immissione sul mercato di munizioni per fucili ad avancarica e armi da fuoco storiche, comprese le loro riproduzioni moderne.
	35. Le deroghe di cui ai paragrafi 30 e 31 sono riesaminate dalla Commissione, sulla base di una relazione elaborata dall'Agenzia, dopo il 7 dicembre 2036.
	36. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibile entro il 7 dicembre 2034 un elenco dei poligoni di tiro sportivo all'aperto presenti sul loro territorio che hanno messo in atto le misure di gestione dei rischi di cui all'appendice 17 conformemente al paragrafo 30, lettera a).
	37. I paragrafi da 28 a 36 si applicano fatti salvi gli usi delle munizioni per le finalità seguenti: a) tiro al chiuso; b) usi da parte della polizia e delle forze dell'ordine e altre applicazioni in materia di sicurezza; c) applicazioni militari e di difesa; d) protezione di infrastrutture critiche, della navigazione commerciale o di convogli di alto valore; e) protezione di edifici pubblici e dello spazio pubblico; f) autodifesa; g) collaudo e prova a livello tecnico di armi e munizioni; h) collaudo e sviluppo di materiali e prodotti per la protezione balistica; i) analisi forense; j) ricerca o indagine storica e tecnica; k) inneschi e borre. Ai fini della lettera f), il portare con sé munizioni durante la caccia o nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia non è considerato autodifesa.
	38. Gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per la protezione dell'ambiente o della salute umana più rigorose di quelle previste ai paragrafi 28, 30 e 34, purché tali disposizioni soddisfino entrambe le condizioni seguenti: a) erano in vigore il 7 dicembre 2026; b) limitano solo l'utilizzo, ma non l'immissione sul mercato di piombo contenuto nelle munizioni.

	Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni nazionali ne comunicano i testi alla Commissione senza indugio. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili tali testi. 39. Ai fini dei paragrafi da 28 a 38 si applicano le seguenti definizioni: a) "munizioni", pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo; b) "fucile da caccia": un'arma a canna liscia non ad aria compressa; c) "portare con sé": avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi; d) "caccia": l'atto di inseguire e sparare a selvaggina viva utilizzando un proiettile espulso da un'arma; e) "tiro sportivo": il tiro a qualsiasi bersaglio inanimato con un'arma, compreso il tiro di allenamento o di altro tipo effettuato in preparazione della caccia; f) "membro attivo": una persona che dispone di un'iscrizione valida a una federazione di tiro sportivo; g) "tiro al chiuso": il tiro che ha luogo all'interno di un edificio, in un'area racchiusa da un tetto e da pareti, cosicché non vi siano emissioni di munizioni nell'ambiente; h) "spostamento per recarsi a caccia": il trasferimento da un'abitazione privata o da un edificio pubblico al luogo in cui si pratica la caccia; i) "armi da fuoco storiche": armi da fuoco fabbricate prima del 1º gennaio 1900. j) "riproduzione moderna": la riproduzione di un'arma da fuoco storica, realizzata con materiali e tecniche di fabbricazione contemporanei, che segue da vicino la progettazione e la funzionalità dell'arma da fuoco storica originale.»;

3) è aggiunta la seguente appendice 17:

«*Appendice 17*

Voce 63 – Condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 30

La presente appendice stabilisce le misure di gestione dei rischi che devono essere messe in atto per i poligoni di tiro sportivo all'aperto a norma del paragrafo 30, lettera a).

Misure di gestione dei rischi per l'uso di munizioni presso i poligoni di tiro sportivo all'aperto

Nei poligoni di tiro sportivo all'aperto in cui sono sparate munizioni devono essere presenti le misure seguenti di gestione dei rischi:

a) almeno due diverse misure di contenimento del piombo, scelte dall'elenco seguente:

— una o più pareti;

— uno o più terrapieni o uno o più argini realizzati in terra, ghiaia, sabbia o altro materiale appropriato;

— una o più reti o cortine para-pallini;

— copertura superficiale delle zone soggette all'impatto delle munizioni;

b) recupero del piombo sparato derivante dalle attività di tiro almeno ogni tre anni e alla cessazione dell'attività del poligono di tiro sportivo all'aperto;

c) monitoraggio e, se necessario, trattamento delle zone soggette all'impatto delle munizioni che non dispongono di copertura superficiale, al fine di garantire che abbiano un pH compreso tra 6,5 e 8,5, al fine di ridurre al minimo la migrazione di piombo nel suolo e nelle acque. Il rispetto di tali valori di pH deve essere verificato almeno una volta ogni sei mesi;

d) contenimento, monitoraggio e, se necessario, trattamento delle acque di drenaggio (compreso il ruscellamento delle acque superficiali) provenienti dalle zone soggette all'impatto delle munizioni al fine di garantire il rispetto dello standard di qualità ambientale per il piombo di cui alla direttiva 2000/60/CE;

e) il divieto di qualsiasi uso agricolo all'interno dei confini del sito;

f) registrazioni del rispetto delle condizioni di cui al presente punto.»